



PROGETTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Venezia, 20/03/2015

Il Dirigente
Dott. Angelo Brugnerotto

Responsabile del procedimento: Dott. Angelo Brugnerotto
Collaboratore: Federico Corich

Il presente documento viene redatto in adempimento alle disposizioni del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

A norma di quanto previsto dall'art. 279 del citato D.P.R. questo documento contiene:

- a) relazione tecnica-illustrativa sulle motivazioni e modalità di acquisizione del servizio;
- b) indicazione per la stesura dei documenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per rischi da interferenze (DUVRI);
- c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio;
- d) il prospetto economico degli oneri necessari per l'acquisizione del servizio;
- e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- f) lo schema di contratto da redigersi in forma pubblica amministrativa.

**PROGETTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A
FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**

**RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA
(art. 279, c. 1, lett. a) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)**

Premessa:

La legge 56/2014 e successivamente la legge 190/2014 hanno profondamente mutato assetto e competenze della Provincia di Venezia che si sta trasformando nella Città Metropolitana di Venezia le cui funzioni sono ancora in via di definizione e per le quali non si potrà più far riferimento in via principale al solo D.Lgs. 267/2000.

Questo riordino istituzionale comporterà necessariamente una revisione dei rischi in capo all'ente, come potrebbe anche incidere sull'entità del patrimonio e della dotazione organica.

Inoltre bisogna rilevare che l'evoluzione giurisprudenziale, oltre che normativa, amplia continuamente le responsabilità della pubblica amministrazione in relazione anche a danni casualmente connessi alle violazioni di nuove situazioni giuridiche soggettive.

La Provincia di Venezia, in vista della scadenza al 31/12/2015 di tutte le sue polizze assicurative si trova nella necessità di dover predisporre i nuovi capitolati di gara che tengano conto di quanto sopra indicato e del costante aumento, dovuto a fattori diversi, del costo delle coperture a fronte delle diminuite risorse disponibili, economiche e di personale, imposte dalla Legge di Stabilità.

Le suddette attività richiedono elevate competenze professionali che rendono necessario il ricorso ad esperti del settore in possesso di conoscenze specifiche in grado di supportare le competenti strutture della Provincia.

Il servizio di brokeraggio assicurativo:

Il ricorso al servizio di brokeraggio assicurativo, espressamente previsto dall'allegato IIA, categoria 6a, al D.Lgs. 163/2006, diventa, nel contesto sopra evidenziato, una necessità per le specifiche competenze ed esperienze nella materia assicurativa, ed in particolare con quanto attinente i rischi delle pubbliche amministrazioni, di cui il soggetto affidatario dispone.

Scegliendo infatti di avvalersi di un broker assicurativo l'ente pubblico potrà disporre di soluzioni assicurative quanto più efficaci, efficienti ed economiche possibili in rapporto a quanto il mercato possa offrire e recepire, tra le innumerevoli e diversificate proposte che vi si trovano.

Tali soluzioni potranno essere individuate e proposte solo da un consulente "sul campo" che sia a conoscenza di quali proposte assicurative non solo siano rispondenti alle esigenze della stazione appaltante, ma anche facilmente collocabili presso gli assicuratori onde evitare sia scoperture per l'ente sia la celebrazione di gare deserte, facendo necessariamente lievitare i costi dell'affidamento.

In sostanza il broker si configura come una figura particolarmente qualificata per individuare senza difficoltà gli strumenti più consoni ai bisogni di tutela assicurativa dell'ente pubblico anche in relazione alle necessità di un'efficace garanzia degli utenti, degli amministratori, dei dipendenti e del patrimonio pubblico.

In particolare attraverso l'ausilio di un broker assicurativo la Provincia di Venezia potrà svolgere il complesso delle funzioni amministrative di competenza in condizioni di sicurezza, affrancandosi dai rischi professionali derivanti anche dal complicarsi del quadro giuridico di riferimento, demandando al broker l'indicazione della soluzione migliore tra conservazione, modificazione, sostituzione di polizze esistenti o la stipulazione di nuove, come anche l'indicazione degli accorgimenti tecnici da adottare atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi.

Esecuzione del servizio di brokeraggio:

Risponde all'esigenza dell'amministrazione di avere assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, oltre che a contribuire a risolvere ogni problematica relativa alla materia. Tutto ciò si coniuga perfettamente con l'ambito di operatività dell'attività del broker, come definito dall'art. 120 del D.Lgs. 209/2005 e dall'art. 48 del regolamento ISVAP n. 6/2005 e che può riassumersi in tre attività fondamentali:

- a) consulenza ed assistenza a beneficio dell'assicurando – risk management;
in una prima fase il broker deve individuare i rischi nei quali l'amministrazione incorre nello svolgimento della sua attività e che possono costituire oggetto di copertura assicurativa, redigendo un apposito piano di gestione. Si tratta di una fase di analisi, detta risk management che consente la riduzione e la prevenzione del rischio (c.d. risk management), mediante l'utilizzo di tecniche di prevenzione e protezione;
- b) copertura dei rischi;
una volta individuati i rischi il broker, previa indagini di mercato, suggerisce modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dell'amministrazione alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura dei contratti e delle operazioni stesse. In questa fase, nella quale prevale l'attività di intermediazione contrattuale, il broker opera al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile tenuto conto degli obiettivi assicurativi;
- c) collaborazione in fase esecutiva e gestionale;

successivamente alla stipula delle polizze assicurative, il broker supporta l'amministrazione nella gestione dei contratti assicurativi ed, eventualmente, nella gestione dei sinistri oltre ad offrire consulenza in materia assicurativa.

Le prestazioni che verranno richieste all'affidatario del servizio di brokeraggio sono quelle più analiticamente indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, di cui all'art. 279, c. 1, lett. e) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, facente parte del presente progetto, oltre a quelle integrative ed aggiuntive offerte in sede di gara che il broker dovrà eseguire con i propri mezzi e la propria organizzazione e con il supporto degli uffici provinciali nella messa a disposizione della documentazione necessaria.

Scelta del prestatore del servizio di brokeraggio:

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12973/2010 ha affermato che il broker assicurativo svolge, accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione anche un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurato nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, così configurando, anche secondo la più recente giurisprudenza (vedasi Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la regione siciliana – sentenza n. 439 del 30/01/2013), l'attività di brokeraggio in: a) prestazione professionale avente ad oggetto assistenza e consulenza e b) rappresentanza dell'assicurato. Entrambe queste attività quindi sono precipue delle competenze del broker e, a detta dei giudici contabili siciliani, anche lo svolgimento di una sola di queste attività sarebbe riconducibile alla figura del broker la cui attività, come affermato dall'Autorità di Vigilanza (determinazione n. 2/2013) e dalla giurisprudenza (TAR Abruzzo n. 397/2006, TAR Veneto n. 1368/2009, TAR Pescara n. 379/2006) rappresenta un costo indiretto per l'amministrazione, poiché il broker viene retribuito dalle compagnie assicuratrici attraverso la percentuale di ricarico che si aggiunge al c.d. "premio puro". Atteso quindi che l'attività è a titolo oneroso e non è esclusivamente di natura intellettuale, essa si configura come un appalto di servizi che deve essere affidato secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti pubblici, escludendo quindi un affidamento a titolo oneroso *intuitu personae*, che costituirebbe danno erariale (sentenza TAR Sicilia sopra citata).

Premesso ciò, in ottemperanza anche dei principi della direttiva appalti 2014/24/UE, si ritiene di aggiudicare il servizio di brokeraggio assicurativo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (leggasi miglior rapporto qualità/prezzo) ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010 e applicando quanto indicato dall'art. 67,c.2 della direttiva 2014/24/UE (*"l'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi"*), in considerazione del costo del servizio che per l'amministrazione è indiretto e che l'interesse preponderante per l'ente non è per il prezzo, ma per la qualità del servizio stesso.

Altrimenti la remunerazione del *broker* si ridurrebbe all'aumentare dell'impegno profuso, realizzando un meccanismo di premialità inversa e rischiando di trasformarsi in un aumento del costo dei prodotti assicurativi.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

**PROGETTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A
FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**

**INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI
DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA
(art. 279, c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)**

In ragione dello specifico contenuto dei servizio non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

**PROGETTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A
FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**

**CALCOLO DELLE SPESE
PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
(art. 279, c. 1, lett. c) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)**

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Provincia di Venezia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

**PROGETTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A
FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**

**PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI NECESSARI
PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
(art. 279, c. 1, lett. d) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)**

PROSPETTO ECONOMICO

A) COSTO DEL SERVIZIO	€ 0,00*
B) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 0,00**
C) CONTRIBUTO A.V.C.P. A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 225,00
D) SPESE DI PUBBLICITA' (pubblicazione estratto bando di gara sulla GURI)	€ 700,00
ONERI COMPLESSIVI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO	€ 925,00

* Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Provincia di Venezia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

**Non ci sono costi per la sicurezza poiché trattasi di servizio di natura intellettuale.

L'importo totale dell'appalto ammonta pertanto a **€ 925,00**

**PROGETTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A
FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO
E PRESTAZIONALE
(art. 279, c. 1, lett. e) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)**

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio in materia assicurativa a favore della Provincia di Venezia ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato broker), regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Il broker aggiudicatario del servizio si impegna a fornire alla Provincia di Venezia, con i propri mezzi e la propria organizzazione, supporto completo in materia assicurativa.

In particolare saranno oggetto dell'incarico, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui la Provincia di Venezia è soggetta;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato;
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d) assistenza e consulenza nella predisposizione delle procedure, dei capitolati e dei documenti di gara, strutturati in base alle reali necessità della Provincia di Venezia, e, su richiesta dell'ente, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- e) assistenza nella gestione di tutti i contratti assicurativi della Provincia di Venezia, compresi quelli già in corso alla data di avvio del servizio, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- f) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze della Provincia di Venezia e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- g) assistenza e consulenza in ogni situazione avente interesse assicurativo che si presentino nel corso dell'attività della Provincia;
- h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);
- i) predisposizione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull'attività svolta dal broker nell'arco temporale di riferimento contenente indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare la copertura assicurativa dell'ente;
- j) predisposizione di un rapporto annuale dell'attività assicurativa e della sinistrosità riferito all'anno precedente, dal quale si evinca il rapporto premi/sinistri, lo stato di ogni pratica presso le rispettive compagnie e ogni altra informazione utile;
- k) formazione ed aggiornamento del personale provinciale da svolgersi con le modalità ed i termini indicati nell'offerta tecnica;
- l) gli eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.

ART.2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

La durata dell'appalto è pari ad anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d'urgenza o di necessità effettuata prima della stipula del contratto risultante da apposito atto.

L'incarico potrà essere prorogato, su richiesta della Provincia di Venezia, alle medesime modalità e condizioni fino ad un massimo di 6 mesi (sei mesi), nelle more dell'indizione ed esecuzione di una nuova gara.

Ai sensi dell'art. 57, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è escluso il tacito rinnovo.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

ART.3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Provincia di Venezia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

Poiché, ai sensi dell'art.67 comma 2 della Direttiva 2014/24/UE, la gara viene aggiudicata attribuendo all'elemento economico la forma del prezzo fisso, quantificato nella misura della provvigione del 4% per le polizze RC Auto e da quella del 7% per le altre polizze, le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal broker saranno quelle sopra indicate, immutabili per tutta la durata dell'appalto.

La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

I premi che la Provincia di Venezia paga per il periodo 31/12/2014 – 31/12/2015 sono i seguenti (escluse eventuali regolazioni premio):

Polizza	Premio Imponibile	Premio Lordo	Scadenza
RCT/O	€ 463.051,12	€ 566.080,00	31/12/2015
RCA Libro Matricola	€ 54.711,50	€ 69.211,50	31/12/2015
Incendio	€ 376,399,29	€ 441.654,50	31/12/2015
Furto	€ 5.807,77	€ 7.100,00	31/12/2015
Elettronica	€ 906,98	€ 1.100,00	31/12/2015
Infortuni cumulativa	€ 26.994,13	€ 27.669,00	31/12/2015
Incendio Furto Kasko veicoli	€ 25.550,66	€ 29.000,00	31/12/2015
Incendio Furto Kasko natanti	€ 6.119,52	€ 6735,00	31/12/2015
Trasporto oggetti d'arte in abbonamento	€ 222,22	€ 250,00	31/12/2015
Tutela legale e peritale	€ 15.670,10	€ 19.000,00	31/12/2015
RC Patrimoniale tecnici colpa lieve	€ 9.488,75	€ 11.600,00	31/12/2015

Ai soli fini della corretta applicazione delle procedure selettive, il valore complessivo dell'appalto viene quantificato presuntivamente in Euro 201.909,59, al netto delle imposte. Detto importo è stato calcolato applicando la percentuale del 4% sulla polizza RCA e del 7% sulle altre polizze e moltiplicando il risultato per 3 (gli anni di durata dell'incarico).

Nessun compenso potrà essere richiesto alla Provincia di Venezia nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito della relativa gara.

ART.4 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dalla Provincia di Venezia al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per la Provincia di Venezia. Non saranno imputabili all'ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

Il Broker si impegna a trasmettere alla Provincia di Venezia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie assicuratrici entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART.5 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.

A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare alla Provincia, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

ART.6 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Amministrazione l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l'Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.

Entro i limiti di cui ai commi precedenti, la Provincia di Venezia autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Dovrà inoltre assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Amministrazione, assicurando altresì trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

ART.7 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- a) impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi ogni onere relativo al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- b) garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- c) mettere a disposizione della Provincia di Venezia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- d) relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Provincia di Venezia;
- e) avvisare tempestivamente l'Ente delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture.

La Provincia di Venezia si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- b) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto della Provincia di Venezia con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART.8 – REFERENTE DEL BROKER

Il Broker, in sede di offerta tecnica, indica la struttura del team di interfaccia con la Provincia, all'interno del quale individua un proprio incaricato, in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede della Provincia.

Prima dell'avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente ed i suoi recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) e dovrà inoltre indicare il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

ART.9 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

Egli è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione appaltante.

Il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della Provincia di Venezia competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al successivo art. 11.

ART.10 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l'applicazione di penali, il Broker dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza o di necessità, un deposito cauzionale definitivo d'importo pari al 10 % (dieci per cento) del valore del contratto definito sulla base dei premi assicurativi imponibili attuali e della misura percentuale della provvigione offerta in sede di gara. La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Provincia di Venezia e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte della Provincia di Venezia. Non è ammesso il frazionamento annuale del premio.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e comporta da parte della Provincia di Venezia l'acquisizione della cauzione provvisoria, con l'applicazione delle sanzioni di legge, con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

Qualora sia prestata con deposito in contanti il versamento dovrà avvenire sul ccb intestato alla Provincia di Venezia codice IBAN IT69T 02008 02017 000101755752, che sarà considerato infruttifero.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dalla Provincia di Venezia. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve le altre disposizioni previste dall'art. 113 del Codice.

ART.11 – POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato una polizza di RC Professionale così come previsto dalla normativa vigente, e comunicare eventuali successive variazioni.

La polizza deve essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno Euro 2.000.000,00.

ART.12 – PENALI E RISARCIMENTO DANNI

Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato, ovvero proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, dipendenti da colpa del Broker, comporterà l'applicazione di una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o nell'offerta tecnica.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata fino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una formale contestazione d'addebito a seguito della quale il Broker avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 10 giorni dalla data della contestazione. In caso di non accettazione delle giustificazioni, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, l'Ente si riserva di applicare le penalità, fatto salvo il diritto per l'Ente medesimo al risarcimento del danno. L'applicazione della penale non esonera il Broker dall'adempimento della prestazione il cui inadempimento ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

La penale sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dell'importo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

ART.13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La comminazione di almeno tre contestazioni d'addebito o un ritardo nell'adempimento che determini una penale di importo superiore al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale, nel corso del servizio, a carico del contraente, attribuisce alla Provincia di Venezia la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile per grave inadempienza contrattuale, previo invio di PEC. La

risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

Nell'ipotesi del comma precedente il contraente non potrà rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.

La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Con la risoluzione anticipata del contratto sorgerà il diritto della Provincia di Venezia di affidare la prestazione contrattuale, o la parte rimanente di essa, al secondo miglior offerente ed il risarcimento, a carico dell'affidatario inadempiente, degli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Ente.

ART 14 - RECESSO

È facoltà della Provincia di Venezia recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Broker mediante PEC.

La parti convengono, inoltre, che per giusta causa la Provincia di Venezia potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del broker, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di brokeraggio, condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Verificandosi l'ipotesi del comma precedente, il contratto è risolto di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

ART. 16 – CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (presuntivamente quantificate in euro 1.500,00) saranno a carico del Broker.

ART. 17 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l'applicazione, l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, sarà competente il Foro di Venezia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18 – NORMATIVA APPLICABILE - RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (denominato nel testo come "Codice"), saranno considerate valide le disposizioni fissate dal citato Codice. Si richiamano, inoltre, le norme del codice civile e, in particolare, gli articoli 1754 e 1765, il D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), nonché le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.

ART.19 – D.U.V.R.I.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistano oneri per la sicurezza. Il servizio infatti è di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali della Provincia.

ART.20 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati, nonché responsabile del procedimento è il dirigente del servizio assicurazioni dott. Angelo Brugnerotto.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

**PROGETTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A
FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**

**SCHEMA DI CONTRATTO
(art. 279, c. 1, lett. f) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)**

REP. N.

CONTRATTO D'APPALTO

per l'affidamento del servizio di _____ C.I.G.:

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila____, il giorno del mese di, presso gli uffici della Provincia di Venezia, in Mestre (VE), Via Forte Marghera, n. 191,

(.....)

AVANTI A ME

Dottor Stefano Nen, segretario generale della Provincia di Venezia, autorizzato a rogare i contratti in cui detto Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, e successive modificazioni,

SONO COMPARSI

da una parte:

- il dott./ing. (dirigente), nato/a a (..) il 19.. e domiciliato/a per la carica presso la sede della Provincia di Venezia il/la quale interviene nel presente Atto in nome e per conto di detta Provincia, codice fiscale numero 80008840276, "Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante" 0000242008, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Provincia". Il dott./ing. (dirigente), competente a stipulare i contratti per conto della "Provincia", ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 31 dello statuto provinciale, dell'art. 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia 201. numero .., protocollo numero, interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. del protocollo numero.....;

- dall'altra parte:

il sig., nato a, il, residente in, Vian....., codice fiscale, il quale interviene nel presente Atto, in qualità di legale rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, dell'impresa/società, con sede legale in (..), via

....., cap....., codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di,
n., capitale sociale euro/00 (€) interamente versato, data di
iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.,
annotata con la qualifica di, nella sezione speciale in data .. La suddetta
impresa/società nel contesto dell' Atto verrà chiamata, per brevità, anche
"Appaltatore";

(se la parte è un procuratore) il sig., nato a (.), il
19.., residente a(.), in Via, cap., il quale interviene nel presente Atto in
nome e per conto della impresa/società, con sede legale in(.), Via
....., cap., codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di
..... n....., capitale sociale euro/00 (€)
interamente versato, data di iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di
R.E.A., in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante di
....., sig., con scrittura privata autenticata dal Notaio dott.
....., rep., del 20.., registrata all' Ufficio di, in data al
n..... serie che, in originale/ in copia certificata conforme in data dallo
stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub ".." per formarne parte integrante e sostanziale).

(in caso di RTI) Il sig. interviene nel presente Atto in nome e per conto di
....., società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con:
-, con sede in (.), Via n..., cap., capitale sociale
interamente versato €, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese
di, data di iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A.
numero di R.E.A.;
-, con sede in (.), Via n... , cap., capitale sociale
interamente versato €, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese
di, data di iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A.
numero di R.E.A.;

giusta atto di costituzione di associazione temporanea di imprese e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, stipulato con scrittura privata autenticata dal Notaio dott.

....., rep., del, registrata all'Ufficio di, in data.....

al numero serie .. che, in originale/ in copia certificata conforme in data

dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub “..” per formarne parte sostanziale ed integrante.

Il raggruppamento temporaneo di imprese, come sopra costituito, verrà chiamato, per brevità, nel contesto dell'Atto anche “Appaltatore”.)

Detti componenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO

- che, l'esecuzione del servizio denominato è stato definitivamente aggiudicato con determinazione del dirigente del Servizio

..... n. del, protocollo n.,

esecutiva ai sensi di legge;

- che la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all' “Appaltatore”, come previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, numero 163 e successive modificazioni e a seguito della comunicazione del

Servizio gestione procedure contrattuali del prot. numero del ;

- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'art. 124 del D.Lgs. numero 163/2006;

- (solo per società di capitali) che l'“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata, relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto”, all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall' “Appaltatore”, come allegato, alla nota del, acquisita al protocollo della “Provincia” in data al n.....;

- che sono state eseguite le comunicazioni previste dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs. numero 163/2006, con le modalità indicate dal comma 5-bis del medesimo articolo, come risulta dalle note numeri _____ in data _____ e che è decorso, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D.Lgs. numero 163/2006, il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, intervenuta in data _____, ragione per cui è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto;

- che è stato acquisito il documento di verifica di autocertificazione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, in data documento numero, dal quale risulta la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto;

- che l'Ufficio Territoriale del Governo di Venezia con nota del, acquisita al protocollo della Provincia il al numero, ha comunicato a carico l'insussistenza di alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 e s.m.;

- che, a tutt'oggi, non sono pervenute le relative comunicazioni da parte del suddetto Ufficio Territoriale del Governo, per cui, essendo trascorsi 45 giorni dalla richiesta, si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, numero 159;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

- che il Dirigente del Settore _____ con atto del _____ ha attestato, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo e che lo stesso si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, e resta depositato agli atti della "Provincia".

- che l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Venezia per il periodo 2013-2016 è consultabile alla pagina <http://www.provincia.venezia.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione.html>, e che

sussiste la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso le seguenti caselle di posta elettronica: anticorruzione@pec.provincia.ve.it e anticorruzione@provincia.venezia.it". (solo atto pubblico)

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(PREMESSE)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(OGGETTO DELL'APPALTO)

1. La "Provincia", come sopra rappresentata, affida all'"Appaltatore", che, come sopra rappresentato, accetta, l'esecuzione del servizio denominato come da progetto richiamato al successivo articolo 3.

ARTICOLO 3

(OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO)

1. L'"Appaltatore" si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti

a. dal progetto, approvato con determinazione dirigenziale numero del, protocollo numero, esecutiva, composto dai seguenti documenti ed elaborati:

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale sub A);

b. dall'offerta presentata dall'"Appaltatore" in sede di gara (allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale sub B);

c. documento per la valutazione dei rischi interferenti (allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale sub C);

2. Le Parti sottoscrivono, avanti a me, con firma digitale, in data odierna, per piena conoscenza ed

integrale accettazione i documenti elencati al comma 1, non materialmente allegati al presente contratto.

Tali documenti, ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto e restano depositati agli atti della “Provincia”.

3. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici ed, in particolare, il D.Lgs. numero 163/2006 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207.

ARTICOLO 4

(CORRISPETTIVO DELL’APPALTO)

1. Il servizio appaltato con il presente contratto non comporta alcun onere per la Provincia appaltante, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quanto altro, oltre al pagamento dei premi assicurativi, in quanto l’attività del Broker sarà remunerata, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie assicurative con le quali saranno stipulate le polizze.

2. Le Parti prendono atto che, come previsto nel bando e nel relativo disciplinare di gara, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali” e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

ARTICOLO 5

(PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI)

1. Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dalla Provincia di Venezia al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.

2. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per la Provincia di Venezia. Non saranno imputabili all’ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker.

3. Il Broker si impegna a trasmettere alla Provincia di Venezia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate

4. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie assicuratrici entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

5. La “Provincia” dichiara che effettuerà i suddetti pagamenti mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere provinciale: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell’Orologio – San Marco 191.

6. L’“Appaltatore” informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è il sig., al quale la Provincia effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.

La cessazione o la decadenza dall’incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla “Provincia”.

7. Il direttore dell’esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con l’“Appaltatore”, ai sensi dell’articolo 304 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 6

(TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L’ “Appaltatore” assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.

2. A tal fine si impegna a comunicare alla Provincia, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

3. L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Provincia” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La Provincia e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell’inadempimento.

ARTICOLO 7

(DURATA DEL CONTRATTO)

1. Il contratto, di valenza triennale, decorre dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 8

(INADEMPIENZE E PENALI)

1. Le Parti danno atto che, per quanto riguarda i casi di inadempimento o ritardo nell'adempimento e le conseguenti penali, si fa riferimento a quanto previsto dall' articolo del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera “ ”.

ARTICOLO 9

(REFERENTE DELL'APPALTATORE)

1. L' "Appaltatore" dichiara che il signor è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio oggetto del presente contratto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del signor, nato a il, che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato.

ARTICOLO 10

(RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)

1. Le Parti danno atto che per la risoluzione e recesso del contratto trovano applicazione gli articoli ... del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera “..” e l'articolo 6 comma 8 del D.P.R. numero 207/2010.

2. L' "Appaltatore" si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia consultabile alla pagina <http://www.provincia.venezia.it/trasparenza/codici-disciplinari-e-di-comportamento> . La "Provincia", verificata la violazione di uno o più dei suddetti

obblighi, la contesta per iscritto all'“Appaltatore” assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la “Provincia” procederà all'applicazione della penale di cui all'articolo 8 del presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e all'incameramento della cauzione definitiva. La “Provincia” può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 11

(MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato.
2. Le Parti approvano, specificatamente, che il foro competente è quello di Venezia.

ARTICOLO 12

(CAUZIONE DEFINITIVA)

1. La “Provincia” e l' “Appaltatore” dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l'“Appaltatore” ha costituito, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D. Lgs. numero 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. numero 207/2010, cauzione definitiva, a mezzo fideiussione bancaria/assicurativa numero, in data .. 20., stipulata conS.p.A., Agenzia, per/00 euro (€,00).
2. Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita, in allegato, alla nota trasmessa dall'“Appaltatore” in data .. 20., registrata al protocollo della “Provincia” il .. 20.. al numero Detta polizza viene controfirmata, avanti a me, con firma digitale dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.
3. (eventuale) La “Provincia” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del cinquanta per cento (50%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l'“Appaltatore” è

in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, prevista dall'art. 40, comma 7, del D.Lgs. numero 163/2006, come risulta dalla_____.

4. La "Provincia" e l' "Appaltatore" concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", la "Provincia" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'"Appaltatore" è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la "Provincia" abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

5. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

ARTICOLO 13

(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO)

1. L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 118, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 14

(SUBAPPALTO)

1. Ai sensi dell'art. ... del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera "...", è fatto divieto all'"Appaltatore" di subappaltare, anche parzialmente, il servizio.

ARTICOLO 15

(DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. La "Provincia" individua quale direttore dell'esecuzione del contratto, diverso dal responsabile del procedimento, il sig. Federico Corich cui competono i compiti previsti dall'art. 301 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 16

(OBBLIGHI DELL'"APPALTATORE" NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI

DIPENDENTI)

1. Il signordichiara che l'"Appaltatore" applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore ed agisce, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle

prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 17

(REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

La "Provincia" dà atto che l'"Appaltatore" è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal documento (DURC) emesso da di, in data, acquisito al protocollo della Provincia il, al numero

ARTICOLO 18

(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)

1. Le Parti danno atto che l'"Appaltatore" ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, *ovvero* che l'"Appaltatore" risulta in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, come risulta dal certificato del, rilasciato dalla Provincia di

ARTICOLO 19

(DOMICILIO DELL'APPALTATORE)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'"Appaltatore" elegge domicilio nel comune di, all'indirizzo.....

ARTICOLO 20

(SPESE CONTRATTUALI)

1. L'"Appaltatore" assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese contrattuali presunte di/00 (€,00) euro, salvo conguaglio, sono a carico dell'"Appaltatore" che ha già provveduto a depositarle presso il Tesoriere provinciale: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c numero IBAN: IT69T0200802017000101755752 intestato alla Provincia di Venezia.

ARTICOLO 21

(REGISTRAZIONE)

1. Le Parti chiedono la registrazione dell'Atto in misura fissa in quanto il servizio dedotto nel presente Atto è esente I.V.A., ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ARTICOLO 22

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. La "Provincia" informa l' "Appaltatore" che "titolare" del trattamento è la Provincia di Venezia e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "responsabile" del suddetto trattamento è il dott. Angelo Brugnerotto, dirigente del Servizio Gestione Procedure Contrattuali; per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione l'ing/dott. del Servizioe per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Matteo Todesco, dirigente del Servizio Economico Finanziario.

2. La Provincia di Venezia, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, informa l'"Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla loro lettura.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile di cui ho dato lettura, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti.

Essi lo hanno approvato e sottoscritto in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, i cui certificati rilasciati, per da, numero seriale e per _____ da _____, numero seriale (_____) risultano a me Ufficiale Rogante, validi e non revocati sulla base dell'apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore all'atto dell'apposizione della loro firma.

Dopo di che io Segretario Provinciale ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti.